



GUIDA ALLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA CON BONIFICO BANCARIO

COME VERSARE I CONTRIBUTI VOLONTARI A LABORFONDS

L'ordine di bonifico deve essere effettuato utilizzando i seguenti dati:

Beneficiario: **Fondo Pensione Laborfonds – Via Andreas Hofer, 3 H – 39100 Bolzano** c/o
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante
Aporti, 10 - 20125 Milano.

IBAN: **IT 31 Q 03439 01600 00000 1066 762**

Causale: **CODICE FISCALE ADERENTE-XINDIVX**

- + È necessario indicare il proprio codice fiscale e separarlo con un trattino da XINDIVX: in questo modo verrà identificato in maniera univoca il bonifico come contribuzione aggiuntiva individuale. In caso di causale errata il Fondo potrebbe non essere in grado di individuare tempestivamente la posizione alla quale assegnare il versamento.
- + Il bonifico deve essere effettuato con **data valuta per il Fondo entro la fine del mese** per consentire l'investimento dell'importo con il valore quota dello stesso mese. Qualora la data valuta sia successiva, l'investimento del contributo avverrà con il valore quota del mese successivo a quello del versamento. In particolare, se si vuole essere certi di ottenere il beneficio fiscale nell'anno corrente, è opportuno rispettare la scadenza per quanto riguarda il **mese di dicembre**.
- + Non occorre trasmettere al Fondo alcuna documentazione.
- + Si fa presente che, mentre la deduzione fiscale dei contributi versati per il tramite del datore di lavoro (siano questi quelli in capo al lavoratore che al datore di lavoro) avviene ogni mese direttamente in busta paga, **la deduzione dei versamenti volontari avviene in sede di dichiarazione dei redditi**. Per questo motivo, si deve conservare la **contabile del bonifico** e la **certificazione dei versamenti volontari che Laborfonds invia all'aderente versante entro il mese di febbraio dell'anno successivo al versamento**.



Ogni aderente ha la facoltà di **versare contribuzione volontaria aggiuntiva direttamente al Fondo**, senza richiedere al proprio datore di lavoro di trattenere sulla propria busta paga un'aliquota superiore rispetto alle percentuali di contribuzione minima fissate dal contratto collettivo/accordo di lavoro di riferimento. In questo caso, **la misura e la periodicità di tali versamenti sono determinate autonomamente dall'aderente**: anche attraverso tale modalità, si accresce la propria posizione e si usufruisce del **vantaggio della deducibilità fiscale dei contributi**.

LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI

- + I contributi versati al fondo pensione dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti/accordi collettivi, sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, fino ad un importo di **Euro 5.164,57 annui**.

Non rientrano nel calcolo del limite di deducibilità le quote di TFR versate al fondo.

- + Il Fondo, ai fini della comunicazione all'Anagrafe Tributaria, segnalerà quale beneficiario della deducibilità contributiva dei versamenti – i.e. "il soggetto che sostiene la spesa" -, l'aderente stesso. L'interessato potrà variare tale dato effettuando una modifica in sede di dichiarazione dei redditi.

COMUNICAZIONE AL FONDO DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Qualora **per i contributi versati non si sia fruito della deduzione** – perché, ad esempio, eccedenti nell'anno l'ammontare di Euro 5.164,57 – l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tale comunicazione è molto importante perché ha l'obiettivo di escludere i contributi non dedotti dalla base imponibile che verrà presa a riferimento per l'applicazione della tassazione quando si richiederà la liquidazione di una prestazione al fondo pensione.

La comunicazione dei contributi non dedotti deve essere effettuata **entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento** ovvero, se antecedente, **alla data in cui sorge il diritto alla prestazione**.

Per maggiori informazioni, si rinvia al **Documento sul regime fiscale** del Fondo, disponibile nella Sezione Documentazione del sito internet www.laborfonds.it.